

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 10 – 3982/2011

OGGETTO: Progetto: *Modifica e/o ampliamento per la capacità di messa in riserva dei rifiuti in ingresso CER 17.02.04*, vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate, limitatamente alle traversine derivate dalla dismissione di linee ferroviarie*

Comune: *Mezzenile (TO)*

Proponente: *Impresa Individuale Cerato Rosella*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 27/10/2010, l'Impresa Individuale Cerato Rosella con sede legale in Mezzenile (TO), Via Stazione n. 7/a, Partita IVA 05959220012 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto erroneamente identificato come "Modifica e/o ampliamento per la capacità di messa in riserva dei rifiuti in ingresso CER 17.02.04*, vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate, limitatamente alle traversine derivate dalla dismissione di linee ferroviarie", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il progetto è più correttamente da identificarsi come: "Autorizzazione alla messa in riserva e recupero di rifiuti identificati con il CER 17.02.04*," vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate", limitatamente alle traversine derivate dalla dismissione di linee ferroviarie";
- tale modalità si è resa necessaria, stante quanto sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7073 del 23/09/2010, in quanto l'istanza di rinnovo, per l'esercizio dell'attività in essere, è pervenuta oltre i 180 gg dalla scadenza dell'atto autorizzativo (30/11/2010), e pertanto è stata considerata quale *domanda di nuova autorizzazione* e sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, comma 3 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- in data 04/11/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;

- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 17/12/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento, per una superficie di circa 2.500 mq, si trova nel Comune di Mezenile in Via Stazione n. 7/A ed identificata al Foglio n. 14 particelle n. 895 – 896;
- la ditta svolgeva presso il proprio centro attività di raccolta, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi identificati con il codice CER 17.02.04* “*vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate*” limitatamente alle traversine derivate dalla dismissione di linee ferroviarie per un quantitativo massimo stoccabile di 50 t;
- presso lo stesso sito vengono anche svolte anche le attività di lavorazione di legname destinato alla combustione e di commercio al minuto di combustibili (sia liquidi, che gassosi e solidi);
- la classificazione delle traversine ferroviarie dismesse come rifiuto pericoloso dipende dalla presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti nell'olio di creosoto, utilizzato come conservante del legno e con cui sono impregnate;
- le traversine ferroviarie, in funzione dell'esito di controlli visivi e di tipo meccanico, vengono suddivise in due distinti gruppi;
 - quelle non idonee ad essere recuperate mantengono la classificazione di rifiuto e vengono attualmente avviate ad incenerimento in Germania secondo le procedure delle spedizioni transfrontaliere ai sensi dell'art. 194 del D.Lg 152/2006 e s.m.i. e del regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.; su questa tipologia di manufatto viene esclusivamente svolta un'operazione di rimozione delle eventuali parti metalliche presenti (bulloni e piastre);
 - per i manufatti che risultano invece idonei al recupero sono previsti la rimozione di eventuali parti metalliche presenti (bulloni e piastre) e dello strato superficiale più deteriorato: tali traversine sono destinate alla commercializzazione per un impiego esclusivamente professionale o industriale come opere di carpenteria per la realizzazione di palificazioni, di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, di terrapieni, di opere di sfruttamento forestale ecc., nel rispetto di quanto fissato dal decreto del Ministero della Salute del 2003;
- sulle traversine recuperate e destinate alla vendita viene apposta una targhetta plastica recante la dicitura “non bruciare” di colore nero su fondo arancione, (per renderla ben visibile), stampata a caldo (per renderla indelebile), che indica il divieto di utilizzo come combustibile.

Finalità dell'intervento e Proposte progettuali

- il progetto persegue la finalità di implementare l'attività prima effettuata;
- a pag. 35 della relazione tecnica si legge che si richiede di “*portare la capacità di deposito dei rifiuti in ingresso al valore massimo di 480 tonnellate*”;
- le modalità di gestione dei rifiuti rimarrà invariata rispetto a quella già esercitata;
- il progetto prevede inoltre la modifica dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e l'installazione di una barriera arborea ed arbustiva perimetrale.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- il progetto proposto dovrà essere autorizzato ai sensi del capo IV della parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'impianto ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/2004 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" in quanto la stessa risulta compresa all'interno della fascia di 150 m dalle sponde della Stura di Lanzo;
- qualora per gli interventi richiesti risultasse necessario acquisire autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., competente al rilascio è, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Mezenile;

Pianificazione Comunale

- il P.R.G.C. del Comune di Mezenile individua l'area come " *area mista produttiva /residenziale – artigianale – commerciale*";
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mezenile in data 27/09/2010 ha certificato la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici.

dal punto di vista progettuale e tecnico:

- occorre che vengano specificate le modalità gestionali ed operative poste in essere dal proponente al fine del rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 17/04/2003 " *recepimento delle direttive 2001/90/ce; 2001/91/ce; 2003/11/ce recanti rispettivamente il settimo e ottavo adeguamento dell'allegato i nonché la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/ce relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto - difeniletere pentabromato - difeniletere octabromato)*";
- come già evidenziato, a pag. 35 della relazione tecnica si legge che si richiede di " *portare la capacità di deposito dei rifiuti in ingresso al valore massimo di 480 tonnellate*";
- sempre a pag. 35 è però indicato che " *la quantità è riferita al massimo stoccabile da CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) comprensiva della legna da ardere*";
- in sede di approvazione del progetto dovrà dunque essere definita la capacità massima di deposito dei rifiuti sulla base della posizione dell'azienda nei confronti della Certificazione di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

a pag. 46 della relazione tecnica si legge che è prevista " *l'installazione di una barriera arborea ed arbustiva perimetrale, da realizzare con la messa a dimora di numerosi esemplari di specie autoctone tipiche della zona*" : gli aspetti di dettaglio di questo aspetto dovranno essere definiti in sede di

approvazione del progetto;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione acque meteoriche

- dovrà essere approvato il “*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*” ai sensi del *Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*;
- in sede di Organo Tecnico e di Conferenza dei Servizi l’aspetto della regimazione delle acque meteoriche è stato ritenuto il più critico; è sì vero che i materiali in vendita derivanti dai rifiuti sono destinati ad opere di ingegneria esposte alle acque meteoriche ma, in via cautelativa, si ritiene che debba comunque essere valutato l’effetto cumulativo dell’eventuale lisciviazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti nell’olio di creosoto utilizzato come conservante del legno e di cui sono impregnate le traversine;
- tale cautela deriva anche dal fatto che il proponente ha individuato come recettore dell’immissione delle acque di prima pioggia trattate e di quelle eccedenti, gli strati superficiali del sottosuolo;
- al fine dell’approvazione del piano, vista anche la documentazione presentata dal proponente successivamente alla Conferenza dei Servizi in data 29/12/2010 (Prot. p.le n. 31295 dell’11/01/2011), si ritiene che sia necessario acquisire:
 - una planimetria che riporti la rete di raccolta delle acque meteoriche, si evincano le aree impermeabilizzate che vengono drenate, le superfici “scolanti” (come definite dal Reg. 1/R/2006), il sistema di trattamento previsto per le acque di prima pioggia, la vasca di accumulo indicando l’ingresso e l’uscita dell’acqua, i pozzi assorbenti nonché l’indicazione di dove vengono immesse le acque delle coperture;
 - una relazione tecnica descrittiva relativamente a:
 - caratteristiche e dimensionamento delle varie fasi del sistema di trattamento previsto in rapporto agli inquinanti caratteristici dell’insediamento, in particolar modo della vasca di accumulo/sedimentazione, chiarendo il funzionamento del pozzetto di bypass indicato in progetto ;
 - motivazioni per cui è stata posizionata la vasca di accumulo/sedimentazione sotto una tettoia e le attività svolte su tale area;
 - caratteristiche e dimensionamento del sistema di dispersione delle acque negli strati superficiali del sottosuolo; dovranno essere specificate le motivazioni che hanno portato a posizionare tre pozzi assorbenti in serie, di forma non cilindrica e vicini tra di loro. A tal proposito si rammenta che il dimensionamento di detti manufatti disperdenti dovrà tenere conto di tutte le acque meteoriche ad esso convogliate e della massima portata convogliata in seguito ad eventi meteorici particolarmente intensi, alla massima escursione della falda in rapporto al fondo dei pozzi tenendo in considerazione il divieto di immettere direttamente acque meteoriche in acque sotterranee; dovranno esser inoltre verificate le condizioni tecniche di progettazione e posizionamento dei pozzi assorbenti previste dalla D.M. 4 febbraio 1977 (distanza tra i pozzi, da aree impermeabilizzate, da altre tubazioni, ecc...);
 - considerazioni tecniche che hanno portato all’individuazione del recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo in considerazione della presenza di corpi idrici superficiali nei pressi dell’area dell’insediamento;

- si evidenzia che l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere funzionale all'abbattimento del tipo di inquinante che si può generare dall'attività; è quindi necessario verificare quali siano gli inquinanti caratteristici che si possono ritrovare nelle acque di dilavamento; ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 2006 si evidenzia che l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà garantire il trattamento di almeno i primi 5 mm di pioggia caduti sulle superfici individuate come scolanti;
- a tal proposito si ritiene indispensabile che vengano previsti dei pozzetti di prelievo campioni a monte ed a valle dell'impianto di trattamento ma prima della miscelazione con le acque eccedenti la prima pioggia al fine di poter monitorare nel tempo l'idoneità e l'efficienza del sistema di trattamento proposto;
- in sede di approvazione del progetto ai sensi del capo IV della parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. dovranno essere definite con ARPA Piemonte le modalità di campionamento e di monitoraggio delle acque meteoriche al fine di verificare la presenza di inquinanti caratteristici;
- le sporadiche operazioni di taglio delle traversine debbano avvenire sempre sulla stessa area coperta definendo specifiche operazione di pulizia delle superfici, in modo da evitare che eventuali scarti possano essere soggetti a dilavamento e trascinamento attraverso il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;

Rumore

- non è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- si ritiene che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- definire le modalità gestionali ed operative poste in essere al fine del rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 17/04/2003 "*recepimento delle direttive 2001/90/ce; 2001/91/ce; 2003/11/ce recanti rispettivamente il settimo e ottavo adeguamento dell'allegato i nonche' la*

ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/ce relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto - difeniletere pentabromato - difeniletere octabromato)”;

- definire la capacità massima di deposito dei rifiuti sulla base della posizione dell’azienda nei confronti della Certificazione di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;
- definire gli aspetti di dettaglio circa la realizzazione della barriera arborea ed arbustiva perimetrale;
- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004.

Gestione acque meteoriche

- occorre acquisire:
 - una planimetria che riporti la rete di raccolta delle acque meteoriche, da cui si evincano le aree impermeabilizzate che vengono drenate, le superfici “scolanti” (come definite dal Reg. 1/R/2006), il sistema di trattamento previsto per le acque di prima pioggia, la vasca di accumulo indicando l’ingresso e l’uscita dell’acqua, i pozzi assorbenti nonché l’indicazione di dove vengono immesse le acque delle coperture;
 - una relazione tecnica descrittiva relativamente alle:
 - caratteristiche e dimensionamento delle varie fasi del sistema di trattamento previsto in rapporto agli inquinanti caratteristici dell’insediamento, in particolar modo della vasca di accumulo/sedimentazione, e chiarendo il funzionamento del pozzetto di bypass indicato in progetto ;
 - le motivazioni per cui è stata posizionata la vasca di accumulo/sedimentazione sotto una tettoia e le attività svolte su tale area;
 - caratteristiche e dimensionamento del sistema di dispersione delle acque negli strati superficiali del sottosuolo; dovranno essere specificate le motivazioni che hanno portato a posizionare tre pozzi assorbenti in serie, di forma non cilindrica e vicini tra di loro. A tal proposito si rammenta che il dimensionamento di detti manufatti disperdenti dovrà tenere conto di tutte le acque meteoriche ad esso convogliate e della massima portata convogliata in seguito ad eventi meteorici particolarmente intensi, alla massima escursione della falda in rapporto al fondo dei pozzi tenendo in considerazione il divieto di immettere direttamente acque meteoriche in acque sotterranee; dovranno esser inoltre verificate le condizioni tecniche di progettazione e posizionamento dei pozzi assorbenti previste dalla D.M. 4 febbraio 1977 (distanza tra i pozzi, da aree impermeabilizzate, da altre tubazioni, ecc...);
 - considerazioni tecniche che hanno portato all’individuazione del recapito delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo in considerazione della presenza di corpi idrici superficiali nei pressi dell’area dell’insediamento;
- verificare quale siano gli inquinanti caratteristici che si possono ritrovare nelle acque di dilavamento; ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 2006 si evidenzia che l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà garantire il trattamento di almeno i primi 5 mm di pioggia caduti sulle superfici individuate come scolanti;
- prevedere dei pozzetti di prelievo campioni a monte ed a valle dell’impianto di trattamento ma prima della miscelazione con le acque eccedenti la prima pioggia al fine di poter monitorare nel tempo l’idoneità e l’efficienza del sistema di trattamento proposto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- le sporadiche operazioni di taglio delle traversine debbano avvenire sempre sulla stessa area coperta definendo specifiche operazioni di pulizia delle superfici, in modo da evitare che eventuali scarti possano essere soggetti a dilavamento e trascinarsi attraverso il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;
- dovranno essere definite con ARPA Piemonte le modalità di campionamento e di monitoraggio delle acque meteoriche al fine di verificare la presenza di inquinanti caratteristici.

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto, come correttamente identificato, relativo all' "esercizio delle attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti identificati al CER 17.02.04*, vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate, limitatamente alle traversine derivate dalla dismissione di linee ferroviarie" presentato dall' *Impresa Individuale Cerato Rosella* con sede legale in Mezenile (TO), Via Stazione n. 7/a, Partita IVA 05959220012, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 08/02/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)